

NEWSLETTER N° 1/2023

Milano, 12 gennaio 2023

Oggetto: La Legge Finanziaria 2023 – Le principali novità fiscali (parte 1 di 3)

Gentili Clienti,

Come noto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la c.d. “Legge di Bilancio 2023” (Legge 29.12.2022 n. 197). La norma è composta da un unico articolo strutturato in 903 commi e contiene una serie di importanti novità di natura fiscale in vigore dal 1° gennaio 2023 che vengono illustrate nella presente newsletter.

Le principali novità

- 7' la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate;
- 7' diverse modifiche alla disciplina del superbonus;
- 7' la riapertura dei termini per l'assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali e per la trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
- 7' il rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo;
- 7' il riconoscimento di crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas;

SOMMARIO

I. NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI D’IMPOSTA 4

1. Crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas - Proroga al I trimestre 2023 (commi da 2 a 9)..... 4

2. Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca - I trimestre 2023 (commi da 45 a 50)..... 5

3. Credito d’imposta per investimenti in beni materiali “4.0”- Proroga del termine “lungo” 2023 (comma 423) 5

4. Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo (comma 271) 5

5. Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo (comma 272) 6

6. Proroga credito d’imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (commi 268 e 269)..... 6

7. Proroga credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (commi 265 e 266) 6

8. Proroga credito d’imposta per investimenti nelle ZES (comma 267) 6

9. Proroga credito d’imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari (comma 270) 7

10. Proroga con modifiche del credito d’imposta quotazione PMI (comma 395) 7

11. Credito d’imposta per la fusione di fondazioni bancarie (commi da 396 a 401)..... 7

12. Nuova Sabatini – rifinanziamento e modifiche (commi da 414 a 416) 7

13. Aiuti di Stato - Recupero di alcuni aiuti del settore turismo eccedenti i massimali del quadro temporaneo COVID-19 (commi da 595 a 602) 8

14. Proroga bonus sport (comma 614)..... 8

15. Proroga credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive (comma 615) 8

16. Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati (commi da 685 a 690) 9

17. Bonus psicologo (comma 538)..... 9

18. Proroga ZFU per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017 (commi da 746 a 748) 9

II. NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI 9

1. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate (commi da 107 a 109) 9

2. Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice (commi da 100 a 105) .. 10

3. Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale (comma 106) 11

4. Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato (commi da 87 a 95)..... 11

5. Affrancamento dei redditi degli OICR (commi 112 e 113)..... 12

6. Affrancamento delle polizze di assicurazione (comma 114) 12

7. Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere e del Principato di Monaco (commi da 77 a 79) 13

8. Trasferimento terreni agricoli a under 40 (comma 110) 13

| | | |
|--|--|-----------|
| 9. | Esonero contributivo coltivatori diretti/IAP (comma 300)..... | 14 |
| 10. | Sostegno settore autotrasporto (commi 503 e 504)..... | 14 |
| III. NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI | | 14 |
| 1. | Superbonus – Installazione di impianti fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS (comma 10) | 14 |
| 2. | Proroga delle misure in favore dell’acquisto dell’abitazione principale per gli under 36 (commi 74 e 75) | 14 |
| 3. | Detrazione IRPEF dell’IVA per acquisto di immobili classe A/B (comma 76) | 15 |
| 4. | Bonus mobili (comma 277) | 15 |
| 5. | Rinegoziazione contratti di mutuo ipotecario (comma 322)..... | 15 |
| 6. | Proroga del “bonus barriere 75%” fino al 2025 (comma 365)..... | 16 |
| 7. | Proroga delle agevolazioni per imposta di bollo e registro per sisma 2016 (comma 447) | 16 |
| 8. | Termine detrazione 110% (commi 894 e 895)..... | 16 |
| IV. NOVITÀ IN TEMA DI “CARO BOLLETTE” | | 17 |
| 1. | Oneri generali di sistema (commi 11, 12 e 15)..... | 17 |
| 2. | Altre misure contro il “caro bollette” (commi da 17 a 44)..... | 18 |
| 3. | Contributo di solidarietà contro il “caro bollette” (commi da 115 a 121)..... | 18 |

I. NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI D'IMPOSTA

1. Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas - Proroga al I trimestre 2023 (commi da 2 a 9)

La Legge di Bilancio 2023 ha disposto il riconoscimento anche per il I trimestre 2023 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale, incrementando le misure rispetto a quelle previste in precedenza.

Ferme restando le specifiche condizioni previste, vengono riconosciuti:

- 7' alle imprese energivore, **un credito d'imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023** (il credito è riconosciuto anche per l'energia autoprodotta e autoconsumata);
- 7' alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, **un credito d'imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia, effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023**;
- 7' alle imprese gasivore, **un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel I trimestre 2023** (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici);
- 7' alle imprese non gasivore, **un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel I trimestre 2023** (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici).

Con riguardo ai suddetti crediti d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore è previsto, analogamente alle agevolazioni per il 2022, che ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel IV trimestre 2022 e nel I trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:

- 7' il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- 7' l'ammontare del credito spettante per il I trimestre dell'anno 2023.

I crediti d'imposta:

- 7' sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 31.12.2023; a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000;
- 7' sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati".

I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

I crediti d'imposta:

- 7' non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- 7' non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca - I trimestre 2023 (commi da 45 a 50)

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, viene previsto anche per il I trimestre 2023 il riconoscimento di un **credito d'imposta**:

7' alle imprese esercenti attività agricola e della pesca;

7' alle imprese esercenti l'attività agromeccanica (codice ATECO 1.61).

Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel I trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Il credito è riconosciuto:

7' in linea generale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività;

7' alle imprese esercenti attività agricola e pesca anche per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti ad allevamento animali.

3. Credito d'imposta per investimenti in beni materiali "4.0"- Proroga del termine "lungo" 2023 (comma 423)

La Legge di Bilancio 2023, modificando l'art. 1 co. 1057 della L. 30.12.2020 n. 178, dispone la proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023 per effettuare gli investimenti in beni materiali "4.0" con "prenotazione" entro il 31.12.2022.

Per tali beni quindi il credito d'imposta è riconosciuto:

7' Nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

7' nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

7' nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

4. Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo (comma 271)

L'art. 1 co. 271 della L. 197/2022 ha prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo introdotta dall'art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.

Per accedere al riversamento del credito ex art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021 il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di

crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97.

La proroga del termine di presentazione della domanda al 30.11.2023 non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti stabiliti con l'emendamento approvato in sede di conversione in legge del DL 144/2022, in base al quale è stato previsto che il riversamento del credito potrà essere effettuato in unica rata entro il 16.12.2023, oppure in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi calcolati dal 17.12.2023 per pagamenti rateali, da versare entro il 16.12.2023, il 16.12.2024, e il 16.12.2025.

5. Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo (comma 272)

L'art. 1 co. 272 della Legge di Bilancio 2023 ha modificato l'art. 23 co. 2 del DL 73/2022 **ampliando le condizioni di accesso alla certificazione**, in quanto, prima di tale modifica la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo "iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".

Inizialmente la certificazione dell'art. 23 co. 2 del DL 73/2022 riguardava:

- 7** la qualificazione di investimenti effettuati o da effettuare per la classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;
- 7** l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dall'art. 1 co. 203 quarto periodo, nonché dai co. 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della L. 160/2019.

Successivamente, in sede di conversione in legge del DL 144/2022 è stata estesa al credito d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 la facoltà di chiedere la medesima certificazione.

6. Proroga credito d'imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (commi 268 e 269)

Viene disposta la **proroga per il 2023 del credito d'imposta "maggiorato" per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno**, disciplinato dall'art. 1 co. 185 ss. Della L. 178/2020.

7. Proroga credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (commi 265 e 266)

Modificando l'art. 1 co. 98 e 108 della L. 208/2015, viene **prorogato dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite** delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

8. Proroga credito d'imposta per investimenti nelle ZES (comma 267)

La Legge di Bilancio 2023 **ha prorogato al 31.12.2023** (in luogo del precedente termine del 31.12.2022) **il credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati nelle ZES** (zone economiche speciali).

9. Proroga credito d'imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari (comma 270)

Viene prevista la **proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 del credito d'imposta per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle Regioni del Mezzogiorno** (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia), disciplinato dall'art. 1 co. 831 - 833 della L. 234/2021.

10. Proroga con modifiche del credito d'imposta quotazione PMI (comma 395)

Il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, con una modifica all'art. 1 co. 89 e 90 della L. 205/2017, **viene prorogato al 31.12.2023** (in luogo del precedente termine del 31.12.2022).

Esso, **pari al 50% dei costi agevolabili**, è riconosciuto fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro (importo innalzato rispetto al precedente limite massimo di 200.000 euro).

11. Credito d'imposta per la fusione di fondazioni bancarie (commi da 396 a 401)

Viene istituito un credito d'imposta per le fondazioni bancarie ex DLgs. 17.5.99 n. 153 in caso di operazioni di fusione. In caso di operazioni di fusione poste in essere da fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni incorporanti è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate**, le quali versino in gravi difficoltà non essendo in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una specifica capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata.

Il credito d'imposta è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili (pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027), secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni.

Il credito d'imposta:

- 7** va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato;
- 7** può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto (non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000);
- 7** è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con apposito provvedimento attuativo.

12. Nuova Sabatini – rifinanziamento e modifiche (commi da 414 a 416)

Vengono incrementate di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziare dall'art. 2 del DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (c.d. "Nuova Sabatini").

Inoltre, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dall'1.1.2022 al 30.6.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l'ultimazione degli investimenti, di norma di 12 mesi (per un totale quindi di 18 mesi).

13. Aiuti di Stato - Recupero di alcuni aiuti del settore turismo eccedenti i massimali del quadro temporaneo COVID-19 (commi da 595 a 602)

Sono definite le modalità per il recupero di alcuni aiuti di Stato COVID-19, relativi al settore turismo, in eccedenza rispetto ai massimali previsti per la Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID-19 (comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. C(2020)1863).

La disposizione in esame si applica alle seguenti misure agevolative, espressamente elencate, relative al settore turismo:

- 7** artt. 182 co. 1 e 183 co. 2 del DL 34/2020 (fondo destinato alle agenzie viaggio, tour operator, ecc. e fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali);
- 7** art. 79 del DL 104/2020 (credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive);
- 7** art. 6-bis co. 3 e 11 del DL 137/2020 (fondo per fiere e congressi e fondo per la valorizzazione delle grotte).

In caso di superamento dei massimali previsti dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità sopra indicate non si applicano sanzioni.

14. Proroga bonus sport (comma 614)

Viene prevista la proroga anche per il 2023, per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta ex art. 1 co. 621 - 627 della L. 145/2018, pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").

15. Proroga credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive (comma 615)

Modificando l'art. 9 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4, viene esteso agli investimenti effettuati nel I trimestre 2023 il credito d'imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpiche e che svolgono attività sportiva

giovane. Il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti pubblicitari, nel limite massimo di 10.000 euro.

16. Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati (commi da 685 a 690)

Viene riproposto per il 2023 e il 2024 un credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di materiali riciclati, precedentemente introdotto dall'art. 1 co. 73 della L. 145/2018, per incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Il credito d'imposta è pari al 36%, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Viene inoltre previsto il rifinanziamento del precedente credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 73 della L. 145/2018, con una dotazione di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell'avviso emanato con DM 14.12.2021.

17. Bonus psicologo (comma 538)

La disposizione rende strutturale il c.d. "**bonus psicologo**", prevedendo che lo stesso sia:

7° stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona;

7° nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

18. Proroga ZFU per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 (commi da 746 a 748)

Le agevolazioni previste dall'art. 46 del DL 50/2017 per la Zona Franca Urbana (ZFU) istituita nei Comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, del 26 e 30.10.2016 e del 18.1.2017, vengono prorogate al sesto periodo d'imposta successivo a quello in corso al 24.6.2017 (per i soggetti "solari", quindi, fino al 2023).

II. NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

1. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate (commi da 107 a 109)

È prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.

Viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) ex art. 7 della L. 448/2001.

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte

le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che entro il 15.11.2023:

- 7° un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- 7° il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Invece, **per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023**, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di **assumere**, in luogo del costo o valore di acquisto, **il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR**. La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Si conferma la possibilità di eseguire il versamento dell'imposta in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 15.11.2023 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l'opzione.

Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima:

- 7° scadranno, rispettivamente, il 15.11.2024 e il 15.11.2025;
- 7° dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, dal 15.11.2023.

2. **Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice (commi da 100 a 105)**

Con la Legge di Bilancio 2023 sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- 7° **assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili** (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) **e di beni mobili registrati non strumentali**;
- 7° **trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni**.

La disciplina agevolativa è modellata sulla scorta di quella prevista dall'art. 1 co. 115 - 120 della L. 208/2015, oggetto di commento da parte dell'Agenzia delle Entrate con le circ. 1.6.2016 n. 26 e 16.9.2016 n. 37.

I benefici fiscali previsti dall'art. 1 co. 100 - 105 della L. 197/2022 competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023 e si sostanziano:

- 7° nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- 7° nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Come nelle precedenti versioni dell'agevolazione, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.

Gli eventuali redditi in natura che emergono a seguito dell'assegnazione, inoltre, sono computati al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

In tema di imposte indirette, infine, è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale, ove dovuta, e l'imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

7 per il 60% entro il 30.9.2023;

7 per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

3. Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale (comma 106)

Sono stati **riaperti i termini per l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale**, con le agevolazioni previste dall'art. 1 co. 121 della L. 28.12.2015 n. 208.

L'opzione per l'estromissione, che si attua mediante comportamento concludente, deve avvenire entro il 31.5.2023. I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Come per l'agevolazione "parallela" per le assegnazioni ai soci, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

7 per il 60% entro il 30.11.2023;

7 per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

4. Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato (commi da 87 a 95)

Viene **introdotta un'imposizione sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti**. Il regime, di natura opzionale, è finalizzato ad anticipare la tassazione di tali utili di modo che gli stessi, una volta distribuiti, non siano più assoggettati a tassazione.

Possono beneficiare del regime sostitutivo sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi, tuttavia, a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa).

Gli utili e le riserve di utili che possono essere affrancati sono quelli non ancora distribuiti all'1.1.2023 che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2022 (bilancio 2021, approvato nel corso del 2022, per i soggetti "solari"). Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (in termini generali il 30.6.2023). Non è consentita la compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Le aliquote previste per l'affrancamento sono pari:

7 al 9%, per i soggetti IRES;

7° al 30%, per i soggetti IRPEF.

Ove, però, il rimpatrio degli utili avvenga entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (in termini generali il 30.6.2024), tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali e, quindi, sono pari rispettivamente al 6% e al 27%. L'opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera, nonché con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile e si perfeziona con l'indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022. Per i soggetti "solari" si tratta della dichiarazione REDDITI 2023, il cui termine di presentazione scade il 30.11.2023.

Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta:

7° è incrementato dell'importo delle somme assoggettate alle imposte sostitutive;

7° è ridotto degli utili distribuiti.

In tal modo, se il socio residente anziché rimpatriare gli utili decide di cedere la partecipazione, la plusvalenza realizzata è determinata assumendo quale costo quello maggiorato delle somme assoggettate ad imposizione sostitutiva. Per espressa disposizione di legge, però, l'affrancamento non può dare luogo a minusvalenze deducibili.

5. **Affrancamento dei redditi degli OICR (commi 112 e 113)**

Per gli OICR, la Legge di Bilancio 2023 consente di considerare realizzati i redditi disciplinati dall'art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall'art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR e derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 14%. L'opzione per **l'affrancamento degli OICR si esercita assoggettando ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione** e deve essere resa entro il 30.6.2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR si applica "a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea", possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell'opzione. Per espressa disposizione normativa, l'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per il c.d. "risparmio gestito", ex art. 7 del DLgs. 461/97.

6. **Affrancamento delle polizze di assicurazione (comma 114)**

In merito alle **polizze di assicurazione**, la L. 197/2022 consente di **affrancare i redditi di cui all'art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del**

31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. Il regime in argomento si attiva "su richiesta del contraente" e l'imposta sostitutiva deve essere versata dall'impresa di assicurazione entro il 16.9.2023. La provvista del relativo importo è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all'art. 1 co. 2 del DL 24.9.2002 n. 209 (conv. L. 265/2002) derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.

Per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i quali è esercitata l'opzione in argomento non possono essere riscattati prima dell'1.1.2025. Inoltre, sono esclusi dall'applicazione del regime in esame i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.

7. Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere e del Principato di Monaco (commi da 77 a 79)

La Legge di bilancio 2023 prevede l'applicazione dell'**imposta sostitutiva del 5%** sulle **somme ovunque corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), e dunque anche senza che intermediari residenti intervengano sul loro pagamento.**

L'imposta sostitutiva del 5% si applica dal 30.9.2015, ossia dalla data di entrata in vigore del DL 30.9.2015 n. 153 (conv. L. 187/2015) che aveva prorogato il regime della voluntary disclosure (c.d. "collaborazione volontaria"). Tuttavia, non si darà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo. A decorrere dall'1.1.2023, si prevede l'applicazione della medesima imposta sostitutiva del 5% per le somme percepite da soggetti residenti ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco.

8. Trasferimento terreni agricoli a under 40 (comma 110)

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, **gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze**, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed IAP, iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono **assoggettate** a:

7° imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;

7° imposta catastale dell'1%.

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 4-ter al citato art. 2, in base al quale la predetta agevolazione è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarano nell'atto di trasferimento di provvedere, entro 24 mesi, all'iscrizione nell'apposita Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e IAP.

9. Esonero contributivo coltivatori diretti/IAP (comma 300)

È confermato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) **dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti/IAP:**

7° di età inferiore a 40 anni;

7° iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2023.

10. Sostegno settore autotrasporto (commi 503 e 504)

Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, è **confermata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l'attività di trasporto.**

III. NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

1. Superbonus – Installazione di impianti fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS (comma 10)

Introducendo il co. 7-bis all'art. 119 del DL 34/2020 viene stabilito che **alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri**, di cui alla lett. d-bis) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020, **il superbonus spetta anche per gli interventi "trainati" di installazione di impianti solari fotovoltaici**, di cui all'art. 119 co. 5 dello stesso DL, installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi "trainanti", a condizione che questi ultimi immobili siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'art. 136 co. 1 lett. b) e c) e all'art. 142 co. 1 del DLgs. 42/2004.

La detrazione compete nei limiti stabiliti dall'art. 119 co. 5 del DL 34/2020.

Viene stabilito, inoltre, che, fermo restando le disposizioni previste dal comma 10-bis, **per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.**

2. Proroga delle misure in favore dell'acquisto dell'abitazione principale per gli under 36 (commi 74 e 75)

La norma proroga alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti under 36. L'art. 1 co. 74 lett. a) proroga al 31.12.2023 l'accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa ("Fondo Gasparrini") ex art. 54 co. 1 del DL 18/2020, con conseguente sospensione del pagamento delle rate, per:

7° lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni dell'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;

7° cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogati, alle condizioni dell'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui di importo non superiore a 400.000 euro; per quelli a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa; per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate. L'art. 1 co. 74 lett. b) proroga al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%, limite della garanzia concessa dal Fondo.

Inoltre, **l'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.** L'agevolazione in commento riguarda l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro e consiste:

- 7° nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- 7° nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

3. Detrazione IRPEF dell'IVA per acquisto di immobili classe A/B (comma 76)

Viene reintrodotta la **detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.**

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:

- 7° dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;
- 7° in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
- 7° cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La **detrazione è pari al 50%** dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è **ripartita in 10 quote annuali.**

4. Bonus mobili (comma 277)

Viene **aumentato da 5.000 a 8.000 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%**, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023. Il limite rimane a 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024.

5. Rinegoziazione contratti di mutuo ipotecario (comma 322)

La norma riapre fino al 31.12.2023 i termini di operatività della disciplina, prevista dall'art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70, che consente **la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso.**

La possibilità di rinegoziare il mutuo opera **fino al 31.12.2023** per i mutuatari che:

- 7° presentino un'attestazione dell'ISEE non superiore a 35.000 euro;
- 7° non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura si applica ai contratti di mutuo:

- 7° di tipo ipotecario;
- 7° aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;
- 7° stipulati (o oggetto di accollo anche a seguito di frazionamento) prima dell'1.1.2023;
- 7° di importo originario non superiore a 200.000 euro;
- 7° finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.

6. Proroga del "bonus barriere 75%" fino al 2025 (comma 365)

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. "bonus barriere 75%" di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, **che prevede un'agevolazione ad hoc per gli interventi "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche"** che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.

Ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:

- 7° l'aliquota della detrazione è elevata al 75%;
- 7° l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025;
- 7° la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Aggiungendo il co. 4-bis all'art. 119-ter del DL 34/2020, inoltre, la Legge di Bilancio 2023 stabilisce che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

7. Proroga delle agevolazioni per imposta di bollo e registro per sisma 2016 (comma 447)

Intervenendo sull'art. 48 co. 7 del DL 17.10.2016 n. 189, viene esteso al 31.12.2023 il termine finale di applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione da parte di persone fisiche residenti o domiciliate e persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art. 2 co. 2 del 189/2016.

8. Termine detrazione 110% (commi 894 e 895)

Sono introdotte modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-quater").

In seguito alla modifica del primo periodo dell'art. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che **per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri** (lett. d-bis) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020), il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

- 7°** 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- 7°** 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 7°** 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 7°** 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

- 7°** agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS");
- 7°** agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
 - o la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
 - o la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- 7°** agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abitativo.

IV. NOVITÀ IN TEMA DI "CARO BOLLETTE"

1. Oneri generali di sistema (commi 11, 12 e 15)

L'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede, per il I trimestre 2023:

- 7°** ad annullare le aliquote relative agli oneri generali del sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- 7°** a fixare una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore dal gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di

euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.

2. Altre misure contro il "caro bollette" (commi da 17 a 44)

Per contenere gli effetti conseguenti all'aumento dei prezzi, è disposto che:

- 7°** le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e alla compensazione per la fornitura di gas naturale siano riconosciute, per il 2023, ai clienti domestici economicamente svantaggiati, con un ISEE nel 2023 fino a 15.000 euro e, con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, siano rideterminate, per il I trimestre del 2023, con delibera ARERA;
- 7°** le componenti della bolletta relative alla copertura dei costi afferenti al nucleare non siano più soggette all'obbligo di riscossione da parte del fornitore;
- 7°** i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possano essere sospesi, con delibera dell'ARERA, fino al 31.1.2023, nel limite di 50 milioni di euro;
- 7°** siano individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, gli intermediari finanziari abilitati che, con apposita convenzione, adottino pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas;
- 7°** si applichi, dall'1.12.2022 al 30.6.2023, un limite massimo di 180 euro/MWh ai ricavi di mercato dei produttori di energia o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e dalla vendita di energia elettrica da diverse fonti di energia.

3. Contributo di solidarietà contro il "caro bollette" (commi da 115 a 121)

Viene introdotto un contributo di solidarietà temporaneo contro il "caro bollette" per il 2023 e modificato l'ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.

È previsto il versamento di un **contributo straordinario per il 2023** da parte delle imprese che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, importazione, distribuzione o vendita di energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, qualora almeno il 75% dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023 derivi dalle suddette attività.

Il contributo è calcolato applicando un' **aliquota pari al 50% del reddito complessivo determinato ai fini IRES** relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023, **che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'1.1.2022.**

Tale contributo deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2023.

Con riferimento al contributo straordinario dovuto per il 2022, viene stabilito che il tale contributo, di cui all'art. 37 del DL 21/2022, sia dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d'affari dell'anno 2021 derivi

dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

..*.*.*

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: milano@eptalex.com.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partners)